

**REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2023, N. 13/R**

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 29 DICEMBRE 2022, N. 11/R (ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2019, N. 5 (DISCIPLINA DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO E DEL TURISMO ITINERANTE)).”.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5;

Visto il regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 11/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.17-8048 del 29 dicembre 2023

**E M A N A**

il seguente regolamento

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE “MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 29 DICEMBRE 2022, N. 11/R (ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2019, N. 5 (DISCIPLINA DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO E DEL TURISMO ITINERANTE)).”.**

**Art. 1.**

(Modifiche all'articolo 14 del r.r. 11/R/2022)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 11/R (Attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante)) è inserito il seguente:

“1 bis. Ai fini dell'adeguamento ai requisiti tecnico-funzionali, nonché a quelli urbanistico-edilizi e paesaggistici di cui al comma 1, lettera c), é consentito a favore dei titolari o gestori delle strutture ricettive all'aperto, già esistenti, che alla scadenza del 13 gennaio 2024 hanno presentato istanza di autorizzazione edilizia o paesaggistica, una proroga fino al rilascio delle autorizzazioni necessarie, nonché all'esecuzione dei conseguenti lavori e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2024.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 14 del r.r. 11/R/2022 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e 2024”.

**Art. 2.**

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto d'entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 29 dicembre 2023

Alberto Cirio